

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1489-A}

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE DELL'ANDRO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, BONTADE MARGHERITA, COCCO MARIA,
CONCI ELISABETTA, GENNAI TONIETTI ERISIA, MARTINI MARIA
ELETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA,
SAVIO EMANUELA, TITOMANLIO VITTORIA**

Presentata il 20 giugno 1964

Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono

Presentata alla Presidenza il 12 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nel nostro Paese, forse più che in altri, esiste un gran numero di minori abbandonati: orfani, illegittimi od anche soltanto poveri. Ciò è dovuto in parte alla miseria ed all'arretratezza di alcune zone, in parte alla mancanza di adeguata preparazione dei genitori e ad un complesso di altre cause che sarebbe troppo lungo e pressoché impossibile esaminare compiutamente.

Il fatto però rimane e, anche al di fuori della pubblicità giornalistica o televisiva, e tale da interessare un Parlamento responsabile, non tanto per la pietà umana e cristiana che suscita nell'animo di chiunque lo stato

d'abbandono d'un minore, quanto per le negative manifestazioni psicologiche e sociali, che si rivelano più tardi, allorché il minore è divenuto adulto, e quindi influiscono negativamente sulla comunità.

Psicologi, studiosi del problema, hanno autorevolmente affermato che il danno fisico e psichico derivante dalla carenza di cure familiari inizia dai primi giorni di vita e, dopo pochi mesi, può essere gravissimo.

Il dottor Bowlby che, per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha condotto uno studio sui bambini senza focolare domestico, è giunto a conseguenze e risultati degni della massima attenzione; e ciò dopo

aver discusso con i più autorevoli specialisti sia sui principi direttivi della salute mentale dei bambini sia sui metodi per assicurarne l'integrità. Egli afferma « che l'evidenza dei fatti è tale che non può lasciare adito a dubbi sull'affermazione generale: la carenza prolungata di cure materne provoca nel bambino danni non soltanto gravi, ma anche durevoli, che modificano il suo carattere ed intaccano così tutta la sua vita futura ». Ciò si riscontra soprattutto « nella seconda metà del primo anno di vita » ed anche antecedentemente, specie fra i tre e i sei mesi. Afferma, inoltre, che si ha ragione di ritenere che « la separazione di un bambino dalla propria madre (o da un'altra figura materna) sia il principale fattore eziologico della delinquenza ».

È doveroso quindi ricercare uno strumento che valga a sanare, per quanto possibile, questa situazione.

Anzilutto: quanti sono i minori abbandonati? Per comodità di studio essi possono essere così suddivisi:

1) illegittimi non riconosciuti od esposti, i cui genitori naturali possono essere totalmente sconosciuti o noti soltanto alle direzioni degli istituti provinciali d'assistenza all'infanzia, tenute per legge al segreto circa l'identità dei genitori stessi;

2) gli orfani di entrambi i genitori, privi d'ogni assistenza familiare da parte dei parenti od affini;

3) figli di genitori incorsi, entrambi, nella perdita o nella decadenza della patria potestà, privi d'adeguata assistenza familiare da parte di parenti od affini;

4) figli, naturali o legittimi, di genitori che di fatto li hanno abbandonati, ricoverandoli in istituti d'assistenza, senza interessarsi adeguatamente di loro.

Se si prescinde dagli illegittimi e, in parte, dagli orfani, non è possibile, purtroppo, definire esattamente la consistenza numerica delle varie categorie, poiché mancano rilevazioni statistiche specifiche. Tuttavia, i dati di cui si dispone bastano a dare un'idea globale, se pure largamente approssimativa, delle dimensioni sociali del fenomeno dell'infanzia abbandonata.

Per gli illegittimi riconosciuti da un genitore (di solito è la madre) è interessante esaminare i seguenti dati:

attualmente (dati del 1960) sono in assistenza in tutta Italia 178.264 minori illegittimi da 0 a 14 anni: di questi oltre 100.000 (esattamente 101.201) tramite i brefotrofi o nell'interno dei brefotrofi stessi (8.699) o in maggioranza presso affidatari o collegi (92.502);

gli altri 77.063 presumibilmente sono lasciati, mediante sussidi, alle madri. Questi ultimi poi o vivono presso le madri o sono dalle madri affidati ad altri.

In pratica, cioè, un terzo degli illegittimi (circa 80.000) non sono sotto assistenza pubblica, neppure parziale (madri benestanti o conviventi *more uxorio*).

Per gli orfani possiamo citare il seguente dato tratto dall'annuario di statistica:

nel 1965 risultano ospitati negli istituti di beneficenza circa 110.000 minori.

Dei minori figli legittimi e praticamente abbandonati non possiamo dare alcuna statistica precisa. Forse potrebbe essere d'aiuto l'esame di inchieste-campione eseguite dai tribunali per i minorenni, relativamente alle pratiche di sospensione o decadenza della patria potestà.

Ad ogni modo, ad un numero così rilevante di minori abbandonati, siano essi illegittimi non riconosciuti da alcuno dei genitori o riconosciuti da uno dei due e poi praticamente abbandonati nei vari istituti d'assistenza all'infanzia, od orfani, o viventi in situazioni di reale, ed a volte tragico, abbandono, nonostante l'esistenza di genitori legittimi, risponde un altrettanto rilevante numero di coniugi che aspirano ad avere un minore abbandonato per tenerlo ed amarlo come figlio.

Recenti inchieste giornalistiche e televisive che hanno suscitato un enorme interesse nel Paese, hanno documentato largamente non solo l'esistenza di questi aspiranti genitori adottivi ma l'impazienza con cui seguono l'iter del presente provvedimento, che dovrebbe soddisfare le loro aspirazioni, poiché gli istituti giuridici operanti, cioè l'adozione e l'affiliazione, si sono dimostrati impari allo scopo, cioè inadatti ad un completo inserimento del minore abbandonato nella famiglia adottiva.

L'adozione, già conosciuta dai babilonesi, venne usata dagli ebrei, dai greci e dai germanici ma solo nella legislazione romana ebbe una precisa codificazione. Con l'adozione, infatti, venne instaurato un vero legame giuridico fra adottante ed adottato, anche se lo scopo era essenzialmente di carattere religioso: quello d'assicurare, in mancanza dei figli legittimi, un successore alla continuità del culto degli antenati. Vennero così contemplate le due posizioni giuridiche dell'*adrogatio* e dell'*adoptio* e le funzioni di quest'ultima s'allargarono nel tempo, tanto da consentire la perpetuità della stirpe, la trasmissione del nome e del patrimonio.

Mentre nel medio evo l'istituto subì un netto declino in quanto il sistema feudale si fondava esclusivamente sulla filiazione naturale e la chiesa ne prevedeva, in questo periodo, semplicemente l'uso possibile nelle sue decretali, l'adozione ritornò ad interessare l'opinione pubblica all'epoca della rivoluzione francese e, sempre in Francia, ricevette una regolare codificazione nel 1804.

Anche il primo codice civile italiano (1865) si rifà sostanzialmente allo schema del codice napoleonico, trasferendo le principali norme francesi sull'età dell'adottante e dell'adottato, sui rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine, sul diritto di successione, ecc., nella legge italiana.

Il regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, permise l'adozione degli orfani di guerra di età inferiore ai 18 anni e solamente nel 1942, con l'entrata in vigore del codice vigente, venne ammessa l'adozione di minori ed il limite di età dell'adottante venne ridotto, ma solo in casi eccezionali, a 40 anni.

Le modifiche introdotte lasciarono inalterata la finalità, che ancora oggi è appunto quella di consentire alle persone senza prole una discendenza, al fine di permettere loro di trasmettere il nome ed il patrimonio.

La natura prettamente contrattuale e patrimoniale dell'attuale istituto spiega la sua intrinseca inidoneità alla sistemazione familiare dei minori in stato d'abbandono.

L'adozione è consentita alla persona che può essere celibe, nubile, vedova, sposata o separata: l'adottato, d'altronde, può essere parente od estraneo, maggiorenne o minorenne, in stato d'abbandono o circondato dall'affetto dei suoi genitori naturali o legittimi.

I limiti d'età richiesti sono troppo elevati e, non ultima conseguenza, è l'assurdo per cui molti adottanti, più che genitori sono dei nonni; sicché lo stesso bambino si trova davanti ad una situazione quasi innaturale, con conseguenze negative per entrambe le parti.

Ricorre poi un altro assurdo: l'adozione viene compiuta dal coniuge che ha raggiunto i limiti d'età per effettuarla, talché s'instaura un rapporto di doveri-diritti fra l'adottato ed il coniuge più anziano — che è quasi sempre il padre adottivo — mentre non esiste nessun rapporto, almeno in campo giuridico, fra l'adottato e l'altro coniuge, che non ha raggiunto tale limite (in genere la madre adottiva !!!).

Inoltre: l'articolo 292 vieta l'adozione alle persone che hanno discendenti legittimi o legittimati. Si ritiene cioè che *conditio sine qua non* sia la sterilità assoluta e definitiva di

chi intende adottare (nel qual caso anzi l'età viene ridotta a 40 anni) od almeno una solida presunzione d'impossibilità di avere figli.

Se esaminiamo il codice civile, vediamo quanto siano preponderanti gli articoli che trattano questioni patrimoniali e come non vi sia un solo articolo in cui il bambino sia riconosciuto come soggetto di diritti non meramente patrimoniali.

Inoltre l'articolo 294, primo comma, precisa che « nessuno può avere più figli adottivi se non sono adottati con il medesimo atto ».

Per l'adozione di minori è richiesto il consenso del legale rappresentante del minore (articolo 296, secondo comma) ed è necessario, altresì, l'assenso dei genitori dell'adottando (articolo 297, secondo comma).

Ora, proprio non vediamo perché debba essere richiesto l'assenso dei genitori dell'adottando quando il bambino è in stato di abbandono od i genitori sono incorsi nella perdita o nella decadenza dalla patria potestà o sono irreperibili. In questo ultimo caso non è l'adozione che toglie loro la patria potestà, bensì una situazione precedente che non dovrebbe consentire l'esercizio di situazioni giuridiche subietive, poiché il diritto dei genitori sul bambino non è diritto « assoluto », di « proprietà », bensì diritto « funzione », che nasce, cioè, dal soddisfacimento dei doveri relativi.

L'articolo 300 del codice civile stabilisce, poi, che « l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge ».

L'adozione non elimina, dunque, i rapporti fra l'adottato e la sua famiglia d'origine: verso di questa egli conserva tutti i diritti e doveri. L'articolo 301 del codice civile stabilisce solo che la patria potestà e l'amministrazione dei beni passa all'adottante.

L'adottato, poi, non acquista alcun diritto verso i familiari dell'adottante, nonché verso il coniuge che, per impedimenti legali, non ha potuto procedere all'adozione.

Per dare un'assistenza più confacente ai minori affidati ai brefotrofi, nasce, con il codice civile del 1942, un nuovo istituto giuridico, l'affiliazione: questa si differenzia dall'adozione per le seguenti caratteristiche:

- a) l'affiliante può avere qualsiasi età;
- b) l'affiliante può avere figli legittimi;
- c) l'affiliato deve essere un minore in stato di abbandono;
- d) sono necessari tre anni d'affidamento preliminare, prima di procedere all'affiliazione.

Scopo principale, quindi, è di dare al minore un'assistenza familiare, per cui egli possa di fatto godere del calore familiare.

Il carattere assistenziale dell'affiliazione è ribadito da una recente sentenza della Cassazione in cui si legge: « l'affiliazione non crea uno *status* familiare, ma si esaurisce nell'ambito del diritto sostanziale, in finalità assistenziali del minore ».

Anche negli effetti l'affiliazione differisce profondamente dall'adozione. Infatti essa:

a) non dà diritti ereditari all'affiliante e si limita ad una semplice obbligazione alimentare, che s'esaurisce con la maggiore età;

b) non dà stabilità al vincolo familiare perché può essere estinta per intervento dei genitori naturali del minore;

c) consente che vi sia revoca, oltretutto per motivi d'indegnità, anche in caso di sopravvenuta incapacità dell'affiliante a mantenere le sue obbligazioni alimentari;

d) limita, di fatto, la patria potestà dell'affiliante perché consente all'istituto che aveva avuto in assistenza il minore, di continuare la sorveglianza e di proporre la revoca dell'affiliazione stessa.

Comunque, anche l'affiliazione si presenta profondamente inadeguata ai compiti dell'adozione di bambini privi di famiglia, soprattutto perché:

1) è preceduta da un lungo periodo di affidamento (tre anni) privo d'ogni tutela giuridica;

2) crea vincoli assistenziali provvisori, precari, tra affiliante ed affiliato, che non hanno in alcun modo i caratteri tipici dei rapporti familiari;

3) pone l'affiliato in condizioni di evidente inferiorità rispetto agli eventuali figli legittimi dell'affiliante. L'affiliato viene a trovarsi così fra estranei, quando invece il bambino, entrando nella famiglia dove esistono figli legittimi, non deve essere declassato su piano inferiore, ritenuto qual figlio di « secondario valore ».

In conclusione: sia l'adozione sia l'affiliazione, per le osservazioni di cui sopra, devono ritenersi inidonee ad « ammettere » un minore, in stato di abbandono, nella « famiglia » che lo desidera. Per tale motivo, a somiglianza di quanto è stato fatto in altre legislazioni, si è ritenuto opportuno creare un nuovo istituto giuridico, « l'adozione speciale », i cui aspetti positivi più rilevanti si possono così brevemente riassumere:

1) l'adozione speciale:

a) è permessa soltanto a persone coniugate e conviventi e non anche a persone sole,

come l'attuale adozione, per dare al minore la completezza dell'ambiente familiare;

b) è possibile anche a coniugi in giovane età: bastano infatti cinque anni di matrimonio e di convivenza;

c) può essere ripetuta più volte, successivamente;

d) può avvenire anche in presenza di figli legittimi o legittimati (se hanno superato i 14 anni, i figli debbono essere sentiti);

2) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva è controllato durante il periodo d'affidamento preadottivo, giuridicamente disciplinato;

3) l'adottato con adozione speciale assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti a tutti gli effetti.

Si è ritenuto che i primi otto anni d'età del minore rappresentino il periodo più adatto per un buon inserimento nella famiglia adottiva. Tanto di guadagnato se l'adozione speciale viene pronunciata in tenera età: in questo caso l'inserimento è totale; ma, per la lunghezza della procedura, sembra opportuno lasciare otto anni come termine ragionevole.

Indubbiamente la psicologia ci insegna che la carenza materna provoca danni particolarmente sensibili tra i 6 ed i 24 mesi di età del minore; è da escludere, peraltro, che, anche nel caso d'abbandono totale dalla nascita, si possa seguire la procedura stabilita in meno di sei mesi: l'*optimum* in tal caso è impossibile!

I due articoli che precedono l'adozione speciale, nel testo che la Commissione sottopone all'Assemblea, riformano quella tradizionale. L'adottante, purché superi di 18 anni almeno l'età dell'adottato, può avere 35 ed in casi eccezionali 30 anni.

Inoltre, la competenza della corte di appello è sostituita da quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la sua residenza. Ciò elimina uno dei difetti, pure rilevati, della adozione tradizionale e rappresenta indubbiamente un notevole passo avanti.

Fondamento di tutto il provvedimento dell'adozione speciale è la constatazione dello stato d'abbandono del minore, cioè il riconoscimento che esso è privo d'assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (anche se il minore è ospitato presso qualche istituto); tale riconoscimento, da parte del tribunale per i minorenni, può essere provocato dal pubblico ministero, dalle istituzioni pubbliche o private di protezione, d'assistenza alla infanzia o da chiunque ne abbia interesse. E poiché alcune situazioni di particolare abbandono, anche in

istituto, possono essere ignorate, la proposta fa obbligo alle istituzioni pubbliche o private d'assistenza di trasmettere trimestralmente l'elenco dei loro ricoverati od assistiti al giudice tutelare del luogo ove hanno sede (314/5).

Dopo aver disposto approfondite indagini e, se del caso, anche il ricovero del minore in istituto idoneo, il tribunale per i minorenni dichiara il minore in stato di adottabilità qualora non risulti l'esistenza di genitori naturali o di parenti tenuti ad occuparsi convenientemente del minore stesso (314/7).

Qualora, invece, consti l'esistenza dei genitori o di parenti, il presidente del tribunale per i minorenni fissa, con decreto motivato, la loro comparizione ed ugualmente, con decreto motivato (se lo ritiene opportuno) impartisce prescrizioni per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore, disponendo nello stesso tempo periodici accertamenti da parte di persone specializzate (314/8).

Se tali indagini ed accertamenti danno esito negativo, il tribunale per i minorenni in camera di consiglio, con decreto motivato, dispone la dichiarazione dello stato di adottabilità (314/7).

Preoccupazione del legislatore è stata quella di evitare che l'abbandono sia provocato da mancanza di mezzi economici: è stato, pertanto, chiaramente stabilito, nell'ultimo comma del 314/8, che il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice da lui delegato, può chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a favore di chi è tenuto a provvedere al minore.

Se è in corso un provvedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, il tribunale per i minorenni può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione d'adottabilità (314/10).

La dichiarazione dello stato d'adottabilità viene notificata, oltre che al pubblico ministero, ai genitori ed ai parenti tenuti agli alimenti; genitori e parenti, entro trenta giorni, possono proporre opposizione al tribunale per i minorenni (314/11).

Entro tre mesi dal deposito del ricorso, il presidente del tribunale per i minorenni dispone la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore, che egli stesso ha nominato al momento del ricorso, ed all'udienza decide. Contro la sentenza, notificata d'ufficio nel suo testo integrale, il ricorrente, il curatore speciale ed il pubblico ministero hanno diritto di proporre appello presso la sezione speciale della Corte di appello, entro trenta giorni.

La sentenza d'appello è impugnabile in cassazione (314/14).

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta su apposito registro (314/15). Tale stato, che sospende l'esercizio della patria potestà (314/16), cessa con l'adozione o per il compimento dell'ottavo anno di età del minore, sempreché siano trascorsi almeno tre anni da quando tale provvedimento è diventato definitivo (314/17). Il che significa che qualora la constatazione d'abbandono sia avvenuta piuttosto tardi ciò non impedisce al minore la possibilità d'essere adottato.

Lo stato di adottabilità può cessare anche per revoca pronunciata dal tribunale per i minorenni, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del genitore, qualora il minore non sia già in affidamento preadottivo. In quest'ultimo caso, con le modalità previste per il ricorso contro lo stato di adottabilità, il tribunale per i minorenni può revocare lo stato d'adottabilità su istanza del pubblico ministero (314/18).

Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza è ammesso il ricorso per revocazione (314/19).

I coniugi che desiderano adottare un minore con adozione speciale rivolgono domanda al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova, con possibilità d'indicare il minore anche nominativamente; il tribunale, accertati i requisiti richiesti e sentiti, ove esistano, gli ascendenti del minore, ne dispone l'affidamento preadottivo.

È demandato allo stesso tribunale, che lo può fare direttamente od avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati, il compito di vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo (314/20).

Tale affidamento è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o delle persone o istituti incaricati della vigilanza, quando sono venute meno le circostanze che lo hanno determinato, o quando il minore rivela gravi difficoltà d'ambientamento, oppure quando i coniugi recedono dal loro proposito d'adottare il minore stesso (314/21).

Trascorso un anno dall'affidamento preadottivo, il tribunale provvede immediatamente, con decreto, alla pronuncia dell'adozione speciale, dopo aver sentito i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore ed il giudice tutelare.

Tale termine può essere prorogato d'un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi.

Quando questi hanno figli legittimi o legittimati il termine non può essere inferiore a tre anni e può essere prolungato di due anni (314/24).

I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni, possono impugnare il decreto d'adozione speciale con reclamo alla sezione per i minorenni presso la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio (314/25).

Con l'adozione speciale l'adottato assume lo stato di figlio legittimo dell'adottante, senza instaurare però rapporto di parentela con i parenti collaterali degli adottanti. Cessano ugualmente i rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine eccetto che per i divieti matrimoniali e per le norme penali fondate sul rapporto di parentela (314/26).

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale può essere revocato, secondo i casi previsti dai numeri 1, 2, 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, su istanza del pubblico ministero o dei genitori dell'adottato (314/27).

La proposta si preoccupa pure di tenere occultata la situazione anagrafica del minore (314/28); altresì permette, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la possibilità di non tener conto dei limiti di età previsti dalla proposta stessa nei confronti dei minori adottati od affiliati o dati in affidamento.

Brevemente: nella proposta si possono rilevare tre momenti; primo: dichiarazione di

stato d'adottabilità, cioè riconoscimento, da parte del tribunale per i minorenni, dello stato d'abbandono del minore; secondo: affidamento preadottivo, che può durare come minimo un anno (tre, se nella famiglia adottante vi sono figli legittimi o legittimati) e può essere prolungato di un altro anno (di due in presenza di figli legittimi); terzo: dichiarazione di adozione speciale, che pone l'adottato nello stato di figlio legittimo degli adottanti.

Per ognuno di questi momenti sono state studiate e proposte tali garanzie giuridiche, che il caso d'un genitore che venga privato a sua insaputa dei figli, è da escludersi in maniera assoluta.

In definitiva, pur dovendosi negare che dal sangue nascano diritti ove non siano adempiuti i correlativi doveri, le previste possibilità di impugnative, perfino in cassazione, di revoca, di revocazione, soprattutto per quanto concerne lo stato d'adottabilità (che, come si è detto, è il fondamento della legge) difendono tale diritto in modo da tranquillizzarne anche i più strenui difensori.

Per questo è da augurarsi che questa Assemblea, sensibile al problema dell'abbandono di tanti minori, e, d'altra parte, convinta che, per un atto di doverosa pietà, non devono esser lesi i sacrosanti diritti dei genitori, voglia approvare la proposta di legge, dando così a molte creature, che ne sono prive, una famiglia ed a tanti coniugi, che per anni l'hanno atteso invano, il sorriso d'un bimbo.

DELL'ANDRO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono.

ART. 1.

La legittimazione per adozione è permessa ai coniugi tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e sono:

di buona condotta morale e civile, esenti da pregiudizievoli malattie contagiose, idonei a provvedere moralmente, fisicamente ed economicamente all'allevamento, all'educazione e all'istruzione del minore;

coniugati da almeno cinque anni.

La presenza di figli legittimi, legittimati o adottivi non è di ostacolo a successive legittimazioni per adozione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale ».

ART. 1.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente ».

ART. 2.

Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del codice civile, alla competenza della corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 311 del codice civile.

ART. 3.

Nel titolo VIII del libro I del codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: « Dell'adozione speciale ».

ART. 314/2.

(*Requisiti degli adottanti*).

L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

Soppresso. (V. art. 314/24).

N. B. — Nel raffronto del testo della proposta di legge con quello della Commissione, accanto alla indicazione della soppressione di alcuni articoli o commi della proposta Dal Canton, sono stati inseriti dei rinvii ad articoli del testo della Commissione. Si è seguito questo metodo quando un principio o una norma contenuti nell'articolo tecnicamente soppresso risultano ripresi, con o senza modifiche, in altri articoli del testo della Commissione.

La differenza di età fra legittimando e legittimati per adozione è di almeno 18 anni e non superiore a 45 anni.

La legittimazione adottiva è atto congiunto dei coniugi.

ART. 2.

Possono essere legittimati per adozione i minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della presente legge.

I fratelli minorenni possono essere legittimati per adozione con il medesimo atto.

ART. 3.

I pubblici ufficiali che ne vengano comunque a conoscenza, le istituzioni pubbliche o private di protezione e assistenza all'infanzia presso le quali siano ricoverati o dalle quali siano assistiti neonati o minori debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni singolo fanciullo i cui genitori siano sconosciuti o irreperibili da oltre tre mesi o deceduti o incorsi nella perdita o nella decadenza della patria potestà.

La differenza di età tra adottanti e adottando è almeno di venti anni e non superiore a quarantacinque.

Soppresso. (V. art. 314/20).

ART. 314/3.

(Requisiti degli adottandi).

L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.

ART. 314/4.

(Condizioni per lo stato di adottabilità).

Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni, del luogo ove si trovano, i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

ART. 314/5.

(Denuncia della situazione di abbandono).

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribu-

Uguale obbligo sussiste nei confronti dei minori non ancora riconosciuti al compimento del secondo mese di vita.

ART. 4.

I pubblici ufficiali o gli altri soggetti di cui all'articolo precedente, devono riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni dei minori i cui genitori violino o trascurino con grave pregiudizio dei minori stessi i doveri inerenti alla patria potestà (articolo 330 Codice civile).

ART. 5.

Il Tribunale per i minorenni, entro e non oltre tre mesi dal referto di cui agli articoli precedenti, esplica approfondite indagini sulle condizioni giuridiche e di fatto dei minori sugli stessi articoli indicati.

Qualora, anche a seguito di tali indagini, consti dell'esistenza di genitori o di altri parenti legittimi tenuti agli alimenti, ovvero dell'esistenza di genitori naturali che hanno riconosciuto o siano intenzionati a riconoscere la prole, il Tribunale, se possibile, interpellata costoro, stabilendo precise condizioni circa il mantenimento, l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del minore e disponendo, se del caso, periodici accertamenti.

Ai genitori naturali che intendano riconoscere la prole, può essere stabilito un termine, a meno che non sia in corso il giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità.

ART. 6.

Qualora le indagini, di cui al primo comma dell'articolo precedente, non portino alla conoscenza dei genitori o di parenti tenuti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore; e qualora coloro cui sia stato ingiunto

nale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

Soppresso.

ART. 4.

Soppresso.

ART. 314/6.

(Accertamenti sulla situazione di abbandono)

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potestà.

Soppresso. (V. art. 314/8).

Soppresso.

ART. 314/7.

(Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti).

Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente,

di provvedere ad esso a norma del secondo comma dello stesso articolo trascurino di farlo, nel modo prescritto, per un periodo non superiore ai sei mesi, il Tribunale per i minorenni, sentito il Pubblico ministero, l'istituto o la persona ricoverante, il tutore o il giudice tutelare, nonché — se possibile — i genitori e i parenti anzidetti, dichiara il minore in stato di adottabilità.

ART. 7.

I figli naturali non riconosciuti sono dichiarati in stato di adottabilità al compimento del quinto mese di età.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere rinviata fino al compimento del nono mese di età del minore, su richiesta

né l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

ART. 314/8.

(Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti indicati nell'articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi la opportunità, impartisce con decreto motivate ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'adozione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/6.

ART. 7.

Soppresso.

di chi ne ha interesse. e può essere ulteriormente rinviata fino e non oltre il compimento del dodicesimo mese di età, quando ciò risulta nell'interesse del minore.

Lo stato di adottabilità dei minori non riconoscibili o disconosciuti è dichiarato solo dopo accertato il loro stato di abbandono.

ART. 314/9.

*(Convocazione dei genitori
e parenti irreperibili).*

Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.

ART. 314/10.

*(Sospensione del procedimento
dello stato di adottabilità).*

Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

Analogha sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

ART. 314/11.

(Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 314/4. lo stato di adottabilità del

ART. 8.

La dichiarazione dello stato di adottabilità sospende l'esercizio della patria potestà, relativamente a quei genitori che la esercitano al momento di detta dichiarazione.

Il riconoscimento, la legittimazione e la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità di un minore in stato di adottabilità, non comportano l'acquisizione dell'esercizio della patria potestà.

I genitori legittimi o naturali di un minore in stato di adottabilità, reperi successivamente alla dichiarazione di tale stato, non hanno l'esercizio della patria potestà.

Il Tribunale per i minorenni può reintegrare il genitore nell'esercizio della patria potestà, solo dopo che sia stato revocato lo stato di adottabilità del minore.

La dichiarazione è trascritta, nei dieci giorni successivi, su apposito registro a cura del Cancelliere.

ART. 9.

La dichiarazione di stato di adottabilità può essere revocata, nell'interesse del minore, d'ufficio o su istanza del Pubblico ministero o del tutore.

minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) la audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 314/8 sono rimaste inadempite.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.

ART. 8.

Soppresso. (V. art. 314/16).

ART. 9.

Soppresso. (V. art. 314/18).

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 10.

Competente per quanto previsto dagli articoli precedenti è il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova.

ART. 11.

Contro la pronuncia dello stato di adottabilità, è ammesso reclamo alla sezione della Corte di appello per i minorenni, nei dieci giorni dalla registrazione di cui all'articolo 8.

Il reclamo ha effetto sospensivo dello stato di adottabilità. Esso può proporsi anche dopo il termine predetto, ma non ha effetto sospensivo sulla procedura per l'affidamento preadottivo del minore. Non è più ammesso reclamo dopo la pronuncia di affidamento preadottivo.

ART. 10.

Soppresso.

ART. 314/12.

(Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità).

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Soppresso.

ART. 314/13.

(Giudizio sull'opposizione).

A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone o del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle dedotte dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.

ART. 314/14.

(Impugnazioni).

La sentenza è notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale

della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

La sentenza di appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.

ART. 314/15.

(Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità).

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.

ART. 314/16.

(Sospensione della patria potestà).

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

ART. 314/17.

(Cessazione dello stato di adottabilità).

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto in un periodo pari a quello della sospensione.

ART. 314/18.

(Revoca dello stato di adottabilità).

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo 314/7.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su

ART. 12.

Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia della legittimazione per adozione o al compimento dell'ottavo anno di età del minore, salvo che sia in corso l'affidamento preadottivo.

ART. 13.

Trascorsi trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità, il Tribunale per i minorenni, su domanda dei coniugi che intendono procedere alla legittimazione per adozione, previo accertamento che tutte le condizioni della legge sono adempiute, nell'interesse preminente del minore, in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo.

La pronuncia dell'affidamento preadottivo è, nei dieci giorni successivi, trascritta su apposito registro a cura del Cancelliere.

Con la pronuncia dell'affidamento preadottivo il Tribunale per i minorenni designa la persona o l'istituto o il servizio pubblico o privato delegato a vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo stesso.

La durata dell'affidamento preadottivo non può essere inferiore a mesi tre e superiore ad un anno.

istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all'articolo 314/15.

ART. 314/19.

(Azione revocatoria dello stato di adottabilità).

Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.

ART. 314/20.

(Affidamento preadottivo).

La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

Il provvedimento dell'affidamento preadottivo è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.

Soppresso. (V. art. 314/24).

Quando risulti nell'interesse del minore, l'affidamento preadottivo può essere prorogato di altri dodici mesi.

ART. 14.

L'affidamento preadottivo è revocato dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del Pubblico ministero o della persona o istituto o servizio pubblico o privato delegato a vigilare sull'andamento preadottivo o dei coniugi che lo hanno in affidamento, qualora risulti il mancato inserimento del minore nella famiglia che lo ha in affidamento o che i coniugi non vogliono procedere alla legittimazione per adozione.

ART. 15.

Competente per l'affidamento preadottivo è il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità e che per gli accertamenti può avvalersi dei servizi degli Enti pubblici o privati preposti alla tutela o all'assistenza dei minori.

ART. 16.

I genitori, i loro fratelli o ascendenti legittimi, i quali provino di non essere stati in condizione di opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità o alla pronuncia dell'affidamento preadottivo e diano sicure garanzie di voler e poter provvedere essi al minore loro figlio e nipote, possono chiedere al Tribunale per i minorenni la revoca dell'affidamento preadottivo del minore sino alla pronuncia della legittimazione per adozione.

Tale richiesta non ha effetto sospensivo dell'affidamento preadottivo e non è ammessa da parte di parenti diversi dai genitori se

Soppresso. (V. art. 314/21).

ART. 314/21.

(Revoca dell'affidamento preadottivo).

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.

ART. 15.

Soppresso.

ART. 314/22.

(Impugnativa dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo).

I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Soppresso.

non accompagnata dalla domanda di legittimazione per adozione del minore.

Uguale facoltà ha il genitore naturale che provi di non essere stato, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, in condizione di riconoscere anteriormente il figlio.

Su tali domande decide il Tribunale per i minorenni sentito il Pubblico ministero, il tutore o il giudice tutelare, i coniugi cui era affidato preadottivamente il minore e, se del caso, lo stesso minore.

Contro la decisione del Tribunale per i minorenni è ammesso reclamo alla Sezione di Corte di appello per i minorenni soltanto da parte del Pubblico ministero e del genitore del minore nel termine dei dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

ART. 17.

La domanda di legittimazione per adozione è rivolta al Tribunale per i minorenni che ha concesso l'affidamento preadottivo.

Questo, dopo aver verificato che tutte le condizioni previste dalla presente legge sono soddisfatte, ricevuto il consenso dei legittimanti per adozione nelle forme previste dall'articolo 311 del Codice civile, sentito il Pubblico ministero e la persona o l'istituto o il servizio che ha esercitato la vigilanza nel periodo di affidamento preadottivo e il tutore o il giudice tutelare, omessa ogni altra formalità di procedura, in camera di consiglio pronunzia in questi termini: Si fa luogo o non si fa luogo alla legittimazione per adozione.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'altro può essere autorizzato a procedere alla legittimazione per adozione.

Soppresso.

La corte di appello decide in camera di consiglio sentito il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.

Soppresso.

ART. 314/23.

(Proroga della durata dello stato di adottabilità).

In caso di revoca dell'affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall'articolo 314/17, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell'affidamento preadottivo revocato.

ART. 314/24.

(Dichiarazione di adozione speciale).

Decorso un anno dall'affidamento preadottivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore provvede immediatamente con decreto all'adozione.

Il tribunale per i minorenni, sentito i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, decide nei seguenti termini: « Si fa luogo o non si fa luogo all'adozione speciale ».

D'ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge.

Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti le-

ART. 18.

Il decreto che pronuncia la legittimazione per adozione è iscritto in apposito registro a cura del Cancelliere il quale, nei dieci giorni successivi, deve darne notizia all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Contro tale decreto è ammesso reclamo alla sezione della Corte di appello per i minorenni entro i 10 giorni dalla registrazione.

ART. 19.

Gli effetti della legittimazione per adozione decorrono dalla data dell'affidamento preadottivo.

Con la legittimazione per adozione cessano i diritti e i doveri del legittimato per adozione verso la famiglia di origine, salvo i divieti di matrimonio di cui all'articolo 87 del Codice civile.

La legittimazione per adozione attribuisce al legittimato per adozione lo stato di figlio legittimo dei legittimanti per adozione.

Il legittimato per adozione assume e trasmette il solo cognome del legittimante per adozione.

ART. 20.

La procedura relativa allo stato di adottabilità, all'affidamento preadottivo e alla legittimazione per adozione è gratuita ed è disciplinata dalle norme sulla volontaria giurisdizione.

Tutti gli atti sono segreti sotto pena delle sanzioni previste dagli articoli 326 e 622 del Codice penale.

gittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al terzo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 15 devono essere sentiti.

ART. 314/25.

(Impugnativa del decreto di adozione speciale).

I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

ART. 314/26.

(Effetti dell'adozione speciale).

Soppresso.

Per effetto della adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. La adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.

ART. 20.

Soppresso.

ART. 314/27.

(Revocatoria della adozione speciale).

Il provvedimento che pronuncia la adozione speciale può essere revocato quando ri-

ART. 21.

E vietato all'Ufficiale dello stato civile rilasciare copia integrale dell'atto di nascita del legittimato per adozione, salvo autorizzazione speciale rilasciata dal Procuratore della Repubblica su domanda di chi ne comprova il legittimo interesse.

NORME TRANSITORIE

ART. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli adottati o affiliati o ai minori dati in affidamento che al momento dell'affidamento o dell'adozione o dell'affiliazione erano di età inferiore agli otto anni e ricorrevano o ricorrono per i legittimanti per adozione le condizioni che regolano la legittimazione per adozione sempreché i legittimandi per adozione risultino, al momento dell'emanazione del decreto di legittimazione per adozione, non riconosciuti.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il Tribunale per i minorenni può pronunciare la legittimazione per adozione di cui al comma precedente se la differenza di età fra legittimando e legittimanti per adozione è di almeno 16 anni o superiore ai 45 anni.

Il legittimando che ha compiuto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se ha compiuto gli anni 18 deve dare il proprio consenso.

È necessario, altresì, l'assenso del coniuge del legittimando per adozione.

Per i minori legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori.

corrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.

Sull'istanza di revocazione provvede la corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.

Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita.

ART. 314/28.

(*Certificati anagrafici*).

Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25.

ART. 4.

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Analoga facoltà è consentita nei confronti di chi a tale data è già adottato a sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

Soppresso.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso.

Soppresso.

Soppresso.

Per gravissimi motivi la Corte di appello può sostituire la propria autorizzazione con decreto motivato in camera di consiglio.

Gli effetti della legittimazione per adozione di cui ai precedenti commi decorrono dalla data della pronuncia.

Competente per quanto sopra previsto è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del legittimando per adozione.

ART. 2.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, i figli naturali non riconosciuti, di età inferiore ai cinque anni, vengono dichiarati in stato di adottabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 7.

La presente legge entra in vigore dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 2.

Soppresso.